

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE LUGLIO 2021, N. , RECANTE MISURE URGENTI PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER
L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DI ATTIVITA' SOCIALI ED ECONOMICHE.**

RELAZIONE

ART.1 (*Dichiarazione stato di emergenza nazionale*)

Si prevede l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2021, dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.

ART. 2 (*Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*)

Al comma 1 si provvede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021.

Al comma 2 si novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.

In particolare, al comma 16 del citato articolo 1 si prevede la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la modifica del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, che stabilisce i criteri per accertare l'andamento della situazione epidemiologica sul territorio.

Si abroga, inoltre, il successivo comma 16-quinquies che prevede che le medesime misure della zona arancione si applichino anche alla zona gialla qualora in tale zona si attesti un livello di rischio alto.

Si modifica, infine, il comma 16-septies del predetto articolo 1, ridefinendo le diverse zone regionali in base a nuovi parametri di rischio.

In particolare, sono denominate **Zona bianca** le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.

Sono poi denominate **Zona gialla** le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per la Zona bianca; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate per la Zona bianca: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in



vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.

Per **Zona arancione** si intendono, inoltre, le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per le altre Zone.

Infine, sono denominate **Zona rossa** le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.

ART. 3 (Impiego certificazioni verdi COVID-19)

Al **comma 1** si introduce un articolo aggiuntivo al decreto-legge n. 52 del 2021 (**articolo 9-bis**), il quale, al comma 1, prevede dal 6 agosto 2021 la possibilità di accedere ad una serie di servizi, in zona bianca, soltanto ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Nello specifico, trattasi delle seguenti attività:

- servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Il comma 2, dell'articolo inserito prevede l'applicabilità della disposizione di cui al comma 1, anche nelle zone gialla, arancione e rossa, qualora le sopraelencate attività siano state autorizzate.

Il successivo comma 3 esclude l'applicabilità della medesima disposizione di cui al comma 1 ai soggetti non ricompresi per età nella campagna vaccinale, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute. È demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni rilasciate ai soggetti esentati, i quali, nelle more dell'adozione del suddetto decreto possono utilizzare le certificazioni in formato cartaceo.

Il comma 4, infine, pone in carico ai titolari e gestori delle attività di cui al comma 1 l'obbligo di verificare le condizioni previste dai medesimi commi.

In particolare, la verifica delle certificazioni deve essere effettuata secondo le modalità individuate dal DPCM adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del decreto-legge n. 52 del 2021. Viene poi demandata al Ministro della salute la possibilità di stabilire ulteriori misure per l'attuazione della disposizione in esame.

Il **comma 2** dell'articolo in esame estende l'utilizzo esclusivo delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini della partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, nonché dell'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*.

ART. 4 (Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)



L'articolo 4, comma 1, reca le seguenti modificazioni al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

- alla **lettera a)**, sono abrogati i **commi 3 e 4 dell'articolo 1**, che prevedono, rispettivamente, il periodo in cui le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e il periodo in cui i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive in ulteriori provincie e aree a determinate condizioni;
- alla **lettera b)**, viene integrato il comma 1 dell'articolo *2-bis*, al fine di prevedere che gli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità possono permanere anche nelle sale d'attesa delle strutture ospedaliere oltre che dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso;
- alla **lettera c)**, sono apportate modificazioni all'articolo 5. **Al comma 1** sono previste le seguenti modifiche: anche in zona bianca, oltre che in quella gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2; in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. **Al comma 2** sono apportate le seguenti integrazioni: anche in zona bianca, oltre a quella gialla, le misure restrittive previste al comma 1 per la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico sono applicate, oltre che agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati; in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso; in zona gialla si applicano le vigenti percentuali di capienza massima. Si prevede, inoltre, che anche nella zona bianca siano applicate le disposizioni di cui al **comma 3**, relative alla possibilità che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possa essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori. A fini di coordinamento della disciplina, vengono abrogati i **commi 2-bis e 4**, che prevedono, rispettivamente, le modalità di svolgimento in zona gialla di eventi e competizioni sportive diversi da quelli di cui al comma 2 e la possibilità che linee guida indichino la necessità di certificazioni verdi in relazione a determinati eventi;
- alla **lettera d)**, viene prevista l'applicazione anche nella zona bianca dell'articolo *5-bis* che stabilisce le modalità di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- alla **lettera e)**, viene modificato l'articolo 9. Al **comma 3** viene stabilito che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Viene inoltre, sostituito il **comma 9** richiamando direttamente i regolamenti dell'Unione europea nel frattempo entrati in vigore (regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021). Al **comma 10** viene eliminato il riferimento al periodo necessario per adottare il decreto del Presidente del Consiglio volto a individuare le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo, adottato in data 17 giugno 2021;



- alla **lettera f)**, viene modificato l'**articolo 13, comma 1**, inserendo il l'articolo *9-bis*, introdotto dal presente decreto, fra le disposizioni la cui violazione comporta sanzioni e prevedendo che dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo *9-bis*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Si prevede l'applicazione del **comma 2** anche alle condotte aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 digitali.

ART. 5 (Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

La disposizione prevede che il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2020, n. 27, definisca, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo con le farmacie e le altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19. A tal fine è autorizzata a favore dello stesso Commissario straordinario la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021.

ART. 6 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2021, prevista data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato A annesso al decreto (si vedano le relazioni sulle suddette disposizioni, contenute in calce alla presente relazione).

ART. 7 (Misure urgenti in materia di processo civile e penale)

Molte delle disposizioni dettate per l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, confluite negli articoli da 23 a 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché nell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno dato buona prova di sé e - dopo l'affinamento via via operato dai primi decreti emergenziali agli ultimi interventi - non hanno incontrato resistenze significative da parte degli operatori.

Soprattutto, il complesso degli interventi effettuati ha consentito un esercizio della giurisdizione in condizioni di sicurezza. Molti degli istituti introdotti hanno anche permesso recuperi di efficienza complessiva del sistema e semplificato alcune incombenze, avviando percorsi di ammodernamento e semplificazione delle procedure, tanto da essere ora indicati anche come utili esiti da stabilizzare nell'ambito dei più complessivi progetti di riforma sia della procedura penale che della procedura civile.

Anche per questa ragione un ulteriore differimento della loro efficacia potrebbe consentirne l'estensione dell'operatività fino alla loro eventuale stabilizzazione nell'ambito di quei progetti di riforma e, al contempo, permettere un'ulteriore fase di concreta sperimentazione, utile anche a dare all'assetto definitivo degli istituti la struttura più congeniale a tutte le esigenze cui essi presiedono.

Stante, da un lato, la necessità di completare il piano vaccinale tuttora in corso e, dall'altro lato, l'incremento di diffusione sul territorio nazionale delle nuove varianti SARS-CoV-2, rispetto alle quali non è stata ancora compiutamente appurata l'efficacia dei vaccini attualmente utilizzati è prevedibile che la definitiva uscita dall'emergenza sanitaria non è prospettabile prima della fine del 2021. E', quindi, certamente necessario mantenere in vigore almeno alcuni degli istituti che hanno permesso di eliminare i rischi di contagio per tutti gli operatori del settore giustizia.

In molti casi, inoltre, gli istituti introdotti hanno comportato l'attivazione di interventi organizzativi anche di rilievo da parte degli uffici, che andrebbero dispersi ove non vi fosse una proroga della loro efficacia.

Altri istituti, invece, sono parsi maggiormente legati al contesto più intensamente emergenziale e sono stati accolti con maggiori ritrosie da parte degli operatori interessati. A fronte del contrarsi, al momento, dell'intensità dell'emergenza sanitaria, appare quindi opportuno non protrarne



l'operatività. Per questa ragione, si dispone una proroga dell'efficacia solo di alcune disposizioni: proroga che richiede un intervento normativo urgente, attesa la prossima scadenza del termine di vigenza originariamente previsto (fissato al 31 luglio 2021).

Con riguardo alla tempistica dell'intervento, infatti, un'esigenza fortemente rappresentata dagli operatori è di avere quanto prima indicazioni certe circa la prospettiva futura di applicazione degli istituti in esame, per l'esigenza di programmare le diverse attività avendo chiara contezza di quali saranno le disposizioni in concreto applicabili.

In ossequio a questa esigenza, tanto più importante per quegli istituti che onerano le parti di un'attività da compiere prima dell'udienza (si vedano le c.d. udienze cartolari), è certamente necessario intervenire con urgenza per stabilire che la loro applicazione proseguirà dopo il 31 luglio 2021. La fissazione di un nuovo termine al 31 dicembre 2021 risulta coerente con le esigenze, sopra rappresentate, di completamento del piano vaccinale, nonché con le prospettive di riforma attualmente all'esame del Parlamento, legate anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per questo motivo si è specificamente intervenuti con una norma apposita che individua le singole disposizioni degli articoli 23, 23-bis, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui efficacia va differita, fissandone la data finale di efficacia "al 31 dicembre 2021". Uno specifico regime transitorio è previsto per le disposizioni che disciplinano l'udienza c.d. cartolare nei giudizi di impugnazione, considerato che le stesse prevedono la concessione di termini dilatori "a ritroso", rispetto alla data di udienza, il cui corso è sospeso nel periodo 1-31 agosto, secondo quanto disposto dalla legge 7 ottobre 1969.

In concreto, si sono confermati i seguenti istituti: il deposito telematico è obbligatorio per tutti gli atti nel processo civile (art. 221, comma 3), l'udienza cd cartolare nel processo civile (art. 221, comma 4 e 23, comma 6), il deposito telematico in corte di cassazione (art. 221, comma 5), la partecipazione a distanza alle udienze civili di alcune parti (art. 221, comma 6), lo svolgimento da remoto delle udienze civili (art. 221, comma 7 e 23, comma 7), la semplificazione delle modalità di giuramento del consulente tecnico (art. 221, comma 8), la possibilità di avvalersi di collegamenti da remoto per il compimento di alcuni atti nel corso delle indagini preliminari (art. 23, comma 2), la partecipazione alle udienze da parte delle persone detenute mediante collegamenti da remoto (art. 23, comma 4), l'udienza c.d. cartolare nei giudizi penali dinanzi alla corte di cassazione (art. 23, comma 8), l'udienza c.d. cartolare nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione (art. 23, comma 8-bis), la possibilità di effettuare alcune deliberazioni con collegamenti da remoto (art. 23, comma 9), il rilascio con modalità telematica della copia esecutiva della sentenza (art. 23, comma 9-bis), l'udienza c.d. cartolare nei giudizi penali di appello (art. 23-bis), la semplificazione delle attività di deposito di atti nel processo penale, con l'attuazione del deposito telematico per alcuni atti e l'utilizzo della posta certificata per altri (art. 24).

Si è, inoltre, confermata l'operatività del disposto già dettato nel comma 10 dell'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, che estende le disposizioni indicate nel medesimo art. 23, incluse, quindi, quelle di cui all'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

La norma, infine, intende consentire la prosecuzione delle modalità di fruizione dei colloqui a distanza da parte dei detenuti, attualmente prevista dall'articolo 221, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui vigenza temporale, disciplinata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, è stata fissata al 31 luglio 2021 dall'art. 6, comma 1, lett. a) n. 2), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44. Il ricorso allo strumento telematico per l'effettuazione di tali colloqui, introdotto durante il periodo pandemico per consentire alle persone detenute di mantenere i contatti con i propri familiari senza esporre al rischio di contagio la collettività degli altri detenuti e del personale che operava all'interno degli istituti - rischio che, come sopra evidenziato,



non può dirsi ancora del tutto scongiurato - risulta peraltro aver incontrato un generalizzato apprezzamento.

ART. 8 (Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

La modifica al comma 6 all'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è volta a ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, in caso di deferimento, nel rispetto dei principi della legge n. 20 del 1994 e del Regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.

ART. 9 (Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)

L'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia) ha previsto misure in favore dei cd. lavoratori fragili, quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19 e che necessitano di particolari forme di tutela.

Al comma 1 si proroga, sino al 31 ottobre 2021, la misura del lavoro agile ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Al comma 2 si estende espressamente l'applicabilità della disciplina di cui al comma 1 anche al periodo che va dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore della disposizione, al fine di non creare un vuoto normativo.

ART. 10 (Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

Come previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le guardie giurate che svolgono servizi di antipirateria, ai sensi delle disposizioni del D.M. n. 139 del 2019 (art. 4), devono possedere la formazione professionale prevista dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, accertata dalla Commissione di cui al medesimo articolo 6, comma 4, previo superamento dell'esame di cui al comma 5 dello stesso articolo 6.

Il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha impedito lo svolgimento sia dei citati percorsi formativi previste dalla normativa vigente.

Al momento attuale - scaduto il termine, già prorogato anche in ragione del ricordato stato di emergenza epidemiologica, del previsto regime transitorio - si rende necessario adottare con urgenza le misure necessarie ad assicurare il mantenimento dei citati servizi a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana.

Tale esigenza si profila, in primis, in quanto, nel perdurare delle medesime circostanze ostative, è possibile prospettare significative conseguenze, dirette ed indirette, sui traffici di merci via mare, peraltro in una fase particolarmente delicata per l'economia nazionale.

Notevoli sono le potenziali ricadute, economiche ed occupazionali, tanto più ove si tengano presenti i massicci volumi, in termini di *import* ed *export* di merci che giornalmente viaggiano affidati a vettori marittimi e che transitano in aree ad alto rischio di atti di pirateria, traffici già intensificatisi in ragione dell'attuale fase di ripresa economica post-pandemia.

In conseguenza di ciò la disposizione in commento prevede che i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, non sono richiesti fino al 31 marzo 2022; tale arco



temporale è individuato al fine di consentire, pur con tempi stringenti, alle istituzioni coinvolte l'attivazione delle iniziative di competenza ed un primo svolgimento delle stesse. Viene, inoltre, stabilito che nel periodo indicato si applichi il regime di cui all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, dello stesso decreto-legge n. 107 del 2011.

ART. 11 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

La norma è volta a sostenere le attività economiche pregiudicate dalla situazione epidemiologica, prevedendo di destinare una quota, pari a 20 milioni di euro, in via prioritaria alle attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate.

ART. 12 (Disposizioni transitorie e finali)

Al **comma 1** si fa salvo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Al **comma 2** si stabilisce che si applicano, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

Al **comma 3** viene inserito un nuovo comma (c. 621-bis) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il quale dispone che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

ART. 13 (Disposizioni finanziarie)

Dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART.14 (Entrata in vigore)

Si prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ALLEGATO 1

1) Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

La disposizione prevede la possibilità, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, per i soggetti attuatori nonché per gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, per le strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale e per i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento, di effettuare trattamenti dei dati personali, ivi inclusa la comunicazione tra loro, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Il comma 6 prevede che, al termine dello stato emergenziale, tali soggetti dovranno in ogni caso adottare misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto



dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

2) Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Semplificazioni in materia di organi collegiali

L'articolo 73, sino alla cessazione dello stato di emergenza, stabilisce che si possono svolgere in videoconferenza, anche ove non previsto, le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative e i consorzi (commi 1, 2, 2-bis e 4 dell'articolo 73).

In tale periodo di emergenza è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani (comma 3 dell'articolo 73).

L'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 aprile, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha da ultimo disposto la proroga dei termini della presente disposizione sino al 31 luglio 2021. Atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si rende necessaria l'ulteriore proroga.

3) Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Si prorogano al 31 dicembre 2021 le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 1 dell'articolo 73-bis). Le medesime misure si applicano anche al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (comma 2 dell'articolo 73-bis).

4) Articolo 85, commi 2, 5 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

Si interviene sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prorogando al 31 dicembre 2021 le misure ivi previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

5) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

Si proroga al 31 dicembre 2021 la disposizione che prevede che il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione al rischio di contagio da COVID-19. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici



e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (comma 6 dell'articolo 87). Fino alla stessa data, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista (comma 7 dell'articolo 87).

6) Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

Con la proroga della disposizione del comma 6-ter dell'articolo 101 si consente alle Commissioni valutatrici dei candidati in attesa di conferma in ruolo a tempo indeterminato di tenere conto delle limitazioni all'attività scientifica conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

7) Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti

La disposizione in esame prevede l'applicabilità della normativa semplificata sullo svolgimento delle assemblee di società, enti, associazioni e fondazioni di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, (già prorogata al 31 luglio 2021 dal decreto-legge n. 183 del 2020), alle assemblee societarie tenute entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie; viene stabilito, inoltre, che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possano prevedere che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, si incentiva il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti. Da ultimo, si prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con delega per istruzioni di voto, previsto dall'articolo 135-undecies del TUF.

8) Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.



Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

La disposizione proroga il termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

9) Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica

La proroga interviene sull'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020, al fine di continuare a consentire lo svolgimento delle riunioni, tramite sedute in videoconferenza, del "Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione", in considerazione dell'importanza riconosciuta alle funzioni di questi organismi, presenti in ogni istituzione scolastica, nella definizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e dei processi di inclusione scolastica. La proroga è giustificata dalla necessità di assicurare l'operatività di tali Gruppi di lavoro, anche rispetto all'adozione di nuove misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, che potrebbero impedirne le riunioni in presenza.

10) Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

La proroga, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, consente di applicare il termine attuale, in tema di rilascio dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI). Pertanto l'organo consultivo, sino al termine prorogato, dovrà rilasciare il parere entro il ridotto termine di sette giorni dalla richiesta del Ministro (a fronte dell'ordinario termine di quarantacinque giorni incompatibile con lo stato emergenziale), decorso il quale si potrà prescindere da detto parere obbligatorio. L'intensa scansione temporale di atti e provvedimenti relativi all'avvio del prossimo anno scolastico comporta che anche la sospensione di efficacia di pochi giorni possa pregiudicare il buon esito delle operazioni, in un quadro di mutate ed eccezionali regole. Lo stato di emergenza, difatti, non è attualmente compatibile con i tempi per ottenere il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) su una serie di atti fondamentali.

11) Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari

Si proroga il comma 4 che riguarda, in via residuale, tutte le professioni escluse dalle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020, prevedendo per le stesse, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione degli esami di Stato di abilitazione, in considerazione delle criticità emerse nel periodo di emergenza sanitaria, la facoltà da parte delle amministrazioni competenti all'organizzazione dei suddetti esami, di modificare i sopraccitati requisiti, in deroga alle disposizioni vigenti, onde consentire l'ammissione dei candidati che abbiano ritardato il conseguimento della laurea per causa a loro non imputabile.

I commi 1 e 3 del citato articolo 6 riguardano specificatamente: le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328); le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense.

12) Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.



Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

La disposizione consente, in considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, il riconoscimento ai suddetti medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dell'adeguamento immediato delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati. La disposizione richiede, inoltre, l'impegno per le parti contrattuali a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie.

Per le medesime finalità si riconosce agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

13) Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

La disposizione prevede la possibilità per l'Agenzia italiana del farmaco-AIFA di accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali. Si prevede, inoltre, l'espressione del parere nazionale, anche sulla base della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, da parte del Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) Lazzaro Spallanzani di Roma.

Il parere del Comitato etico deve essere comunicato ad AIFA, la quale dovrà provvedere alla sua pubblicazione, nonché alla pubblicazione del relativo protocollo approvato, sul proprio sito internet istituzionale.

È infine prevista la possibilità per AIFA di acquisire, in deroga alle vigenti procedure, le domande di sperimentazione clinica, sentito il Comitato etico nazionale dell'INMI, e di pubblicare una circolare che indichi le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

14) Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

La disposizione prevede la possibilità per le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e per le province autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.

Prevede, altresì, il riconoscimento della specifica funzione assistenziale dell'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute la specifica funzione assistenziale viene determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, con il medesimo decreto l'incremento



tariffario viene determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti citati, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

15) Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Sorveglianza sanitaria

L'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - ferma restando la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria stabilita dal Testo unico sicurezza - l'obbligo per i datori di lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbidità) al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2.

I datori di lavoro non tenuti per legge alla nomina del medico competente alla sorveglianza sanitaria devono garantire comunque ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente scegliere tra la nomina di un medico competente o la possibilità di farne richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro. La determinazione della tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni viene demandata ad un decreto interministeriale (Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze). Si stabilisce inoltre che l'inidoneità accertata ai sensi del citato articolo 83 non può costituire in ogni caso causa legittima di recesso del datore dal contratto di lavoro. Per le finalità sopra descritte, l'INAIL, previa convezione con l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro-ANPAL, può assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato (durata massima di 15 mesi), figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, entro uno specifico limite di spesa.

L'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha dapprima disposto la proroga dei termini della presente disposizione sino al 30 aprile 2021, termini ulteriormente prorogati al 31 luglio 2021 dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 87 del 2021. Atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si rende necessaria l'ulteriore proroga.

16) Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

La disposizione stabilisce che in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) - sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro in data 25 novembre 2019 - si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017. L'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 ha dapprima disposto la proroga dei termini della presente disposizione sino al 30 aprile 2021, termini ulteriormente prorogati al 31 luglio 2021 dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge n. 52 del 2021,



convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021. Atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si rende necessaria l'ulteriore proroga.

17) Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Edilizia scolastica

Si proroga il termine previsto dall'articolo 232, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza da Covid-19.

In tal modo, verrà consentito l'eventuale completamento, con le medesime regole procedurali semplificate già previste e in deroga ai limiti fissati in generale per i contratti di appalto, degli interventi di edilizia scolastica comunque collegati alle mutate condizioni dovute all'emergenza epidemiologica.

Si proroga, inoltre, il regime di semplificazione procedurale, previsto dall'articolo 232, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica.

In particolare, si prevede che i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte nell'adozione dei predetti atti e decreti, debbano essere acquisiti entro il più breve termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione dovrà indire, nei tre giorni successivi, apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

18) Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile

Si interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di processo contabile. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'attuale situazione pandemica sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, si prevede che fino al 31 dicembre 2021 le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

19) Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Proroga udienze da remoto processo tributario

Si proroga fino al 31 dicembre 2021 il regime degli strumenti processuali a disposizione delle parti e del giudice tributario per snellire e accelerare la definizione delle controversie (udienza con scambio di note scritte e udienza a distanza), tenuto conto del protrarsi dello stato emergenziale e della necessità di continuare a garantire le misure di contenimento dei contagi. Ciò in considerazione dell'efficacia di tali disposizioni processuali dirette a garantire la continuità nello svolgimento della funzione giurisdizionale durante il periodo pandemico.

20) Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

Si prevede che la durata delle licenze premio concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal comma 1 dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, possa estendersi sino al 31 dicembre 2021, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi.



21) Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Durata straordinaria dei permessi premio

La disposizione stabilisce che sino al 31 dicembre 2021 ai detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già ammessi al lavoro all'esterno, all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, possano essere concessi permessi premio anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti per tali permessi dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975.

22) Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Detenzione domiciliare

Si proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari, i quali debbano scontare una pena detentiva di durata non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena.

23) Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76

Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

Si proroga la possibilità di espletare, anche in modo non contestuale tra i partecipanti, le prove concorsuali che si svolgono in sedi decentrate con le modalità già previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si prorogano, altresì, le misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento dei concorsi pubblici sospesi. In particolare, il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021 prevede per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ricorrano all'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché alle eventuali misure di cui al comma 2 ossia allo svolgimento delle prove su sedi decentrate e in modo non contestuale. Lo stesso comma dispone che le pubbliche amministrazioni, per i concorsi già banditi per i quali non sia stata svolta alcuna attività, possano prevedere una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorre alla formazione del punteggio finale. Da ultimo, in base al comma 3, le amministrazioni, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati durante lo stato di emergenza, possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera a).

